

Allegato "B" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 54.931 di repertorio e n. 23.893 di raccolta

o o o o o

Statuto della fondazione

"FONDAZIONE VILLA MONS. DAMIANO ZANI ETS"

o o o o o

PREMESSE

La Fondazione (ex IPAB) trae origine dall'atto costitutivo in data 14.07.1958 promosso dal Rev.do Pergoni Don Luigi, n.9609 di rep. Notaio Dott. Angelo Cemmi, in seguito all'atto di donazione del 10.05.1954, n. 7364 di rep., notaio dott. Angelo Cemmi, con il quale la Sig.na Zani Maria fu Pietro Antonio donò alla Chiesa Parrocchiale dei SS Faustino e Giovita in Bienno per l'istituzione e sede dell'Ente, i fabbricati urbani e i terreni adiacenti descritti dal catasto di Bienno con i mapp. 78, 2123, 240, 77, sub. B attualmente mapp. N. 2797, valutati L. 9.000.000 (novemilioni).

Successivamente la Sig.na Franzoni Maria o Marina fu Ottavio, con testamento olografo pubblicato in data 10 dicembre 1956 dal Notaio De Michelis Marco n. 5862 Rep., lasciò all'Istituzione, a titolo di legato n. 6 carature dei Ca della Soc. Valbresciana, valutate in L. 960.000, che corrispondono a 6/54 dell'intera comproprietà descritta dal catasto di Berzo Inferiore con i map. N. 2258, 2260, 2261, 2263, 2266, 2265, 2262, 2267, 1932, 2254, 802, 2799, 2252.

È stata eretta in Ente Morale con R.D. del 19 marzo 1959 ed è stata sottoposta alla disciplina di cui alla Legge 17 luglio 1890 n. 3972 e al D.Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29, successive modificazioni ed integrazioni.

Si trasforma in FONDAZIONE con persona giuridica di diritto privato in virtù della Legge n. 328/2000, del D.Lgs. 207/2001 e della Legge Regionale Lombardia n.

1/2003 ed è retto dalle disposizioni di cui agli artt. 12 e segg. del C.C. e dal presente Statuto.

TITOLO I

DENOMINAZIONE, DURATA, SEDE, SCOPO, PATRIMONIO, MEZZI E ORGANI

Art. 1. Denominazione, sede e durata.

È costituita, nel rispetto del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., del Codice civile e della normativa in materia, una Fondazione di diritto privato, ente del terzo settore, che persegue scopi di utilità sociale denominata FONDAZIONE VILLA MONS. DAMIANO ZANI ETS.

La Fondazione è, ai sensi e per gli effetti di legge, una fondazione di diritto privato “ex Ipab”, derivante dal processo di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, stabilito dal D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207, attuato in Regione Lombardia dalla L.R. 13.01.2003, n. 1.

La Fondazione svolge la propria attività nell’ambito della Regione Lombardia e ha sede legale a Bienno, provincia di Brescia, in Via Pradelli, n. 10.

La Fondazione ha durata illimitata.

Art. 2. Finalità, scopo ed oggetto.

La Fondazione Villa Mons. Damiano Zani Ets è un ente senza scopo di lucro avente finalità solidaristiche di assistenza sociale, che svolge le seguenti attività di interesse generale, previste dall’art. 5, c. 1, del D.lgs. 03.07.2017, n. 117:

- Interventi e servizi sociali (lett. a);
- Interventi e prestazioni sanitarie (lett. b);
- Prestazioni socio – sanitarie (lett. c);
- Educazione, istruzione e formazione professionale (lett. d);
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse so-

ziale (lett. i);

- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (lett. k);

- Alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (lett. q):

- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo (lett. u).

Le attività sono rese prioritariamente a favore dei residenti nel Comune di Bienno, con particolare considerazione per le persone anziane e, in generale, per le persone in difficoltà a causa delle proprie condizioni fisiche, di età, familiari e sociali.

In particolare la Fondazione attua le proprie finalità attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare in favore delle persone anziane sia autosufficienti che non autosufficienti totali o parziali qualunque ne sia la causa.

La Fondazione, inoltre, può:

a) Gestire Residenze Sanitarie Assistenziali, Strutture Protette, Case di Riposo e ogni altra struttura o servizio utile per rispondere ai bisogni delle persone anziane e degli utenti dei servizi;

b) Promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;

c) Stabilire forme di raccordo, sottoscrivere accordi di programma e collaborare con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità anche per favorire la gestione associata di servizi e presidi;

d) Valorizzare l'opera del volontariato;

e) Promuovere, mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi.

La Fondazione può mettere in atto tutti i negozi ed atti giuridici funzionali e necessari per l'esercizio delle attività di interesse generale di cui opera.

Con il solo scopo del perseguimento delle finalità solidaristiche e di utilità sociale, la Fondazione può svolgere attività diverse che siano strumentali alle attività di interesse generale sopra elencate, secondo criteri e limiti fissati dalla legge.

Art. 3. Patrimonio.

Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni mobili, immobili e immateriali, come risultanti nell'inventario approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 19.09.2003 e successive variazioni come certificato dall'ultimo bilancio approvato.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- Acquisti di beni mobili ed immobili strumentali all'esercizio delle attività di interesse generale;

- Lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione titolo di incremento del patrimonio.

Il patrimonio può essere utilizzato solo per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La Fondazione può realizzare attività di raccolta fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza

di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione oltre che in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità alle disposizioni legislative.

Art. 4. Mezzi di finanziamento.

La Fondazione ritrae i mezzi necessari per l'esercizio della propria attività da:

- a) Rendite patrimoniali;
- b) Proventi, lasciti e donazioni;
- c) Entrate a titolo di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni erogate dalla Fondazione;
- d) Contributi pubblici e privati;
- e) Raccolta fondi;
- f) Ogni altra entrata ammessa dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 5. Divieto di distribuzione degli utili

Gli utili e avanzi di gestione sono interamente reinvestiti nelle attività di natura sanitaria o socio-sanitaria, ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017.

Non è ammessa la loro distribuzione in qualsivoglia forma, diretta o indiretta, a organi della Fondazione, dipendenti e soggetti terzi.

Per distribuzione indiretta si intendono le fattispecie indicate dall'art. 8, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 6. Organi.

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente;

- Il Consiglio di Amministrazione;

- l'Organo di controllo.

TITOLO II

IL PRESIDENTE

Art. 7. Nomina.

Il Presidente è, di diritto, il Parroco pro-tempore della parrocchia di "dei Ss. Faustino e Giovita" in Comune di Bienno (Bs) o suo delegato ed è il legale rappresentante della Fondazione.

Il Vice Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi membri nella prima seduta.

Art. 8. Competenze.

Al Presidente, oltre alla rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, spetta:

- a) Determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione;
- b) Convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione;
- c) Curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- d) Sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente;
- e) Esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Ente;
- f) Esercitare le funzioni di ordinaria amministrazione che gli possono essere delegate dal Consiglio di Amministrazione. In tal caso il Consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega, e può sempre avocare a sé operazioni rientranti nella delega;
- g) Sviluppare ogni iniziativa utile di relazione con istituzioni pubbliche e private, associazioni di volontariato e dell'utenza, nonché ogni altra espressione organizzativa o-

perante nel settore dei servizi alla persona;

h) Adottare, in caso di urgenza, ogni provvedimento che reputa necessario nell'interesse della Fondazione sottoponendolo alla successiva ratifica del Consiglio di Amministrazione nella seduta immediatamente successiva e comunque entro trenta giorni dalla data di assunzione del provvedimento;

i) È il garante delle finalità caritative, sociali ed educative della Fondazione e della fedeltà all'ispirazione originaria.

A garanzia del buon funzionamento della Fondazione, il Presidente attiva la nomina dei nuovi componenti il Consiglio di Amministrazione almeno 90 giorni prima della scadenza del mandato dello stesso.

Art. 9. Sostituzione.

Nei casi di suo impedimento o di assenza, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente e, in mancanza del Vicepresidente, dal Consigliere più anziano di età.

TITOLO III

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 10. Composizione, nomina, competenze, durata e sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente, così nominati:

a) Parroco pro-tempore della parrocchia di "dei Ss. Faustino e Giovita" in Comune di Bienno (Bs) o suo delegato, che sarà Presidente di diritto;

b) Un delegato del Vescovo pro-tempore della diocesi di Brescia;

c) Due componenti nominati dal Sindaco del Comune di Bienno (Bs);

d) Un componente nominato dal Parroco pro-tempore della parrocchia di "dei Ss. Faustino e Giovita" in Comune di Bienno (Bs).

La nomina dei Consiglieri da parte della pubblica amministrazione si configura come

	mera designazione, intesa, come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, esclusa, pertanto, qualsiasi forma di controllo.	
	I soggetti con potere di nomina devono osservare criteri di scelta motivati che tengano conto principalmente della professionalità, competenza ed esperienza negli ambiti cui è rivolta l'attività della Fondazione.	
	Il Consigliere che non intervenga ad oltre tre sedute consecutive senza giustificato motivo viene dichiarato decaduto dalla carica. La decadenza viene pronunciata dal Consiglio di Amministrazione.	
	Il Consiglio di Amministrazione provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria.	
	In particolare, il Consiglio di Amministrazione provvede a:	
	- Stabilire i programmi e gli obiettivi mediante piani annuali e pluriennali;	
	- Adottare ed approvare il bilancio preventivo;	
	- Approvare il bilancio d'esercizio consuntivo;	
	- Definire l'organizzazione interna ed approvare i regolamenti e le istruzioni fondamentali per l'attività della Fondazione;	
	- Stabilire le dotazioni delle risorse umane, le assunzioni ed i licenziamenti;	
	- Approvare le quote di compartecipazione al costo dei servizi e delle prestazioni erogate dalla Fondazione;	
	- Adottare modifiche statutarie;	
	- Accettare eredità, regali, donazioni;	
	- Assumere mutui ed altre fonti di finanziamento;	
	- Nominare, su proposta del Presidente, il Direttore generale dell'ente, stabilendone compiti ed attribuzioni, come da regolamento appositamente approvato dal Consi-	

glio di Amministrazione;

- Nomina l'Organo di controllo e ne fissa il compenso.

I componenti del Consiglio di Amministrazione (escluso il Parroco o il suo delegato) durano in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento.

Il Consiglio di Amministrazione viene convocato periodicamente in via ordinaria dal Presidente e in via straordinaria quando vi è un problema urgente oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno la maggioranza dei Consiglieri.

Le riunioni sono indette mediante avviso spedito a tutti i membri, con qualsiasi mezzo idoneo anche telematico ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da far pervenire agli interessati almeno tre giorni lavorativi prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie.

In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione degli argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo ovvero l'indicazione che l'adunanza può essere tenuta parzialmente o esclusivamente in audio-video conferenza, l'ora e l'elenco delle materie da trattare.

È possibile tenere le riunioni anche in più luoghi, contigui o distanti audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'Ordine del Giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo quelle deliberazioni per le quali la legge stabilisce particolari maggioranze. In caso di parità, la proposta si considera respinta.

Il Segretario del Consiglio di Amministrazione è il Direttore della Fondazione o, in caso di sua assenza, da persona nominata a maggioranza dei componenti presenti alla seduta. Il Segretario provvede alla stesura ed alla registrazione dei verbali adottati.

Ogni Consigliere può fare inserire nel verbale una sintesi delle sue dichiarazioni a giustificazione del voto espresso.

I verbali sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale stesso.

In caso di dimissioni, decadenza o cessazione dell'incarico di un Consigliere per qualsiasi causa, il Presidente ne dà immediata comunicazione al soggetto che lo ha nominato affinché provveda alla surroga.

I Consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica fino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione decade per scadenza del mandato e con le dimissioni della maggioranza dei suoi componenti.

Le cariche in seno al Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente, sono gratuite. Resta salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e strettamente connesse all'espletamento dell'incarico.

TITOLO IV

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 11. Nomina.

L'Organo di Controllo è nominato dal Consiglio di Amministrazione; è monocratico ed è scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali.

Art. 12. Compiti.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Vigila, altresì, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di Controllo svolge anche la funzione di revisore legale dei conti, qualora ne ricorrano i presupposti di legge, a meno che il Consiglio di Amministrazione deliberi di affidare la revisione ad un revisore legale dei conti diverso dall'Organo di Controllo.

Art. 13. Vigilanza sull'attività istituzionale.

L'Organo di Controllo esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, con particolare riguardo all'effettivo esercizio delle attività istituzionali, alla secondarietà e strumentalità delle eventuali attività diverse esercitate.

L'Organo di Controllo attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D.Lgs. 117/17.

Art. 14. Poteri di Accesso.

L'Organo di Controllo può procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori ed al Direttore notizie sull'andamento della gestione, su specifiche operazioni e determinati affari.

Art. 15. Partecipazioni, durata e compenso.

L'Organo di Controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, accede con cadenza almeno trimestrale presso gli uffici della Fondazione per l'espletamento delle verifiche contabili e gestionali propedeutiche e necessarie ai fini dell'Art. 12, nonché per l'attività di vigilanza di cui all'Art. 13.

L'Organo di Controllo resta in carica sino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio successivo alla sua nomina.

All'Organo di Controllo è corrisposto un congruo compenso fissato dal Consiglio di Amministrazione in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Art. 16. Regolamentazione interna dell'organizzazione.

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi è orientata alla copertura dei costi dei servizi erogati.

L'organico, le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei dipendenti sono fissati e disciplinati, nel rispetto delle norme in materia di lavoro, con apposite norme ed atti regolamentari, dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 17. Direzione.

La Fondazione è dotata di un Direttore generale nominato dal Consiglio di Amministrazione, che può conferirgli procura per il compimento di specifici atti di amministrazione sia ordinaria che straordinaria, nei limiti stabiliti dal regolamento di amministrazione.

Il rapporto con la Fondazione è regolato da un contratto di lavoro dipendente o in regime di libera professione.

Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, salva contraria volontà e-

spessa dalla maggioranza dei consiglieri.

Risponde del proprio operato direttamente al Presidente e, per suo tramite, al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore generale cura la predisposizione degli schemi di bilancio di previsione e di bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Art. 18. Volontariato.

La Fondazione promuove la cultura del volontariato, attraverso apposite iniziative da svolgere anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato territoriali e di altri enti del terzo settore, nelle attività di sensibilizzazione e di diffusione.

La Fondazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. È tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dalla Fondazione tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con la Fondazione di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. La Fondazione provvede all'assicurazione contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 19. Libri obbligatori e scritture contabili.

La Fondazione deve tenere le scritture contabili di cui all'art. 2214 del Codice Civile, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 del Codice Civile, nonché della normativa fiscale stabilita per gli Enti del Terzo Settore.

La Fondazione deve, inoltre, tenere:

- a) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione;
- b) Il libro delle verifiche periodiche di ispezione e di controllo contabile, amministrativo e gestionale dell'Organo di Controllo.

I libri sono tenuti a cura dei rispettivi organi, i relativi verbali sono firmati dai medesimi e controfirmati dal Direttore per presa visione.

Art. 20. Esercizio finanziario.

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 21. Bilancio di previsione.

Il Consiglio di Amministrazione deve adottare il bilancio di previsione annuale entro il 31 dicembre dell'anno precedente.

Il bilancio di previsione deve essere accompagnato da una relazione che illustri l'attività che l'amministrazione intende svolgere nel nuovo esercizio.

Art. 22. Bilancio di esercizio.

La Fondazione è obbligata alla formazione del rendiconto di esercizio annuale. Il bilancio è approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario e deve essere redatto in conformità alle disposizioni di legge previste per gli enti del Terzo settore per quanto concerne i criteri di redazione, la modulistica e gli obblighi di pubblicazione. Il bilancio può essere approvato entro il 30 giugno, qualora particolari esigenze della Fondazione lo richiedano e ciò risulti da apposito ver-

bale del Consiglio di Amministrazione.

Il bilancio di esercizio deve essere accompagnato dalla relazione dell'Organo di Controllo.

La Fondazione è altresì tenuta alla redazione e pubblicazione del bilancio sociale a norma di legge.

Art. 23. Regolamentazione interna contabile.

L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le retribuzioni dei Dirigenti e degli organi interni dipendenti, sono disciplinati con norme regolamentari di dettaglio, che tengono conto delle necessità gestionali, o con provvedimenti speciali del Consiglio di Amministrazione.

Art. 24. Cessazione della Fondazione.

Qualora il Consiglio di Amministrazione ritenesse decaduto lo scopo sociale o per motivi fondati credesse di dover sciogliere la Fondazione, nomina un liquidatore, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa, ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile.

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore secondo decisione del Consiglio di Amministrazione, previa consultazione non vincolante dei soggetti con potere di nomina dei consiglieri di cui all'Art. 10.

Nella stessa seduta di nomina del liquidatore, il Consiglio di Amministrazione delibera in merito alla destinazione del patrimonio residuo.

Art. 25. Norme di rinvio.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile, nonché del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117.

Art. 26. Modifiche dello Statuto.

Per la modifica dello Statuto, è richiesta la deliberazione a maggioranza dei consiglieri in carica. Per le delibere in merito allo scioglimento della Fondazione e alla devoluzione del patrimonio occorre la deliberazione unanime di tutti i consiglieri in carica.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 27. Norma transitoria.

Il Consiglio di Amministrazione si deve adeguare al presente Statuto e ai Regolamenti interni.

Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture della Fondazione sono regolati da atti esecutivi approvati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 28. Norma finale.

Le disposizioni di carattere fiscale vigenti prima della data di entrata in vigore del Codice del terzo Settore continuano a trovare applicazione, senza soluzione di continuità, fino a quando non saranno applicabili le nuove disposizioni fiscali previste dal Codice Stesso.

Il presente Statuto entra in vigore a decorrere dal primo gennaio dell'esercizio in cui avviene l'iscrizione della Fondazione del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) di cui all'art. 45 del Decreto Legislativo 117/2017.

La Fondazione svolge la propria attività nel rispetto nelle Tavole fondative e nel ricordo dei fondatori.



Firmato da Marco
Domenighini
DMNMRC70L10B157
D



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X